

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1551)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **FILLIETROZ**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 FEBBRAIO 1974

Norme per la utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico nella Regione Valle d'Aosta

ONOREVOLI SENATORI. — Per ovviare alle ripercussioni sfavorevoli, a danno della Regione Valle d'Aosta, delle modalità di applicazione della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, istitutiva dell'Enel, e della sentenza della Corte costituzione 24.2./7.3.1964, n. 13, occorre trovare equa soluzione al problema concernente i diritti statutari della Regione autonoma Valle d'Aosta in materia di acque pubbliche ad uso idroelettrico (concessione novantannovennale delle acque pubbliche ad uso idroelettrico: articoli 5, 7 e 8 e primo comma dell'articolo 9 dello Statuto speciale valdostano, legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4).

La produzione idroelettrica attuale in Valle d'Aosta è di circa 2 miliardi e 900 milioni di kw.ore all'anno, di cui kw.ore 2.300.000.000 prodotti dall'Enel e kw.ore 600.000.000 prodotti da varie imprese industriali.

Per effetto della citata sentenza della Corte costituzionale, considerato che le nuove concessioni idroelettriche sarebbero rilasciate dallo Stato e non più dalla Regione, questa perderebbe un decimo dei canoni per eventuali nuove concessioni, considerato che per le concessioni idroelettriche rilasciate dallo Stato la Regione riscuote i 9/10 dei canoni statali di concessione, mentre riscuote i 10/10 dei canoni per le subconcessioni rilasciate dalla Regione.

Occorre quindi porre rimedio alla lamentata situazione, tenendo presente che la stessa Corte costituzionale ha escluso che la legge istitutiva dell'Enel comporti la soppressione di tutti i poteri attribuiti alla Regione con gli articoli 7 e 8 dello Statuto speciale.

Basti richiamare la seguente raccomandazione fatta nella sentenza della Corte stessa: « Non avendo ancora il legislatore provveduto, la Corte auspica che si provveda al contemperamento (tra le esigenze nazionali e quelle regionali), tenendo presenti i poteri e i diritti delle Regioni a statuto speciale, che sono stati compressi per effetto della nazionalizzazione, ma che non devono essere sacrificati oltre i limiti richiesti dall'attuazione e dal pieno funzionamento della riforma.

Se è vero che le leggi nazionali possono provvedere legittimamente in materia in tutto od in parte già attribuita alla competenza delle Regioni, purchè si muovano dentro i limiti che gli statuti speciali hanno riservato a favore dello Stato, è anche certo che il legislatore nazionale deve assicurare agli Enti regionali il massimo di autonomia, nascente dagli stessi statuti, compatibili con la nuova disciplina unitaria ».

In proposito, va tenuto presente che il Tribunale regionale delle acque pubbliche di Torino, con sentenza 12 dicembre 1953-26 marzo 1953 (Sez. II - 1002/54) e la Corte

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

costituzionale con sentenza 27 gennaio 1958, n. 8, hanno riconosciuto e dichiarato che « la concessione gratuita per 99 anni da parte dello Stato alla Regione . . . non è da equipararsi alle concessioni contemplate nel testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, in quanto rappresenta una delegazione di poteri da parte dello Stato alla Regione, nel quadro del decentramento amministrativo che l'istituto regionale è rivolto a realizzare », e in quanto « deve essere considerata come attribuzione alla Regione di un complesso di poteri che essa deve esercitare in luogo degli organi statali per fini di decentramento ».

Va tenuto presente, inoltre, quanto ebbero a dichiarare gli organi governativi responsabili in sede di discussione parlamentare della legge 6 dicembre 1962, n. 1643. Infatti, durante l'esame e la discussione della legge relativa alla nazionalizzazione delle industrie elettriche e alla costituzione dell'Enel, i parlamentari valdostani senatore Chabod e deputato Caveri ebbero assicurazioni formali secondo le quali, in sede di pratica attuazione della legge e di trasferimento delle predette industrie all'Enel, sarebbero stati salvaguardati i diritti spettanti alla Regione della Valle d'Aosta in materia di acque pubbliche a norma degli articoli 5, 7, 8 e 9 dello Statuto speciale promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

Tali assicurazioni furono anche inserite nelle relazioni ufficiali al disegno di legge predisposto dalle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato. Infatti, dalla relazione dell'onorevole De' Cocci risulta: « Rimane immutata la titolarità della concessione delle acque assegnate dallo Statuto speciale alla Regione Valle d'Aosta », mentre dalla relazione di maggioranza del senatore Amigoni risulta: « Sono, poi, necessarie ed utili altre raccomandazioni che esprimono chiarimenti e proposte emersi durante i lavori della Commissione speciale e ritenuti meritevoli di accoglimento dal Governo: (*Omissis*) conferma delle assicurazioni già date dal Governo per il rispetto dei diritti e degli interessi delle Regioni a statuto speciale ».

Analoghe preoccupazioni ebbero deputati di altre Regioni. In particolare, sempre in sede di discussione alla Camera della legge

costitutiva dell'Enel, e precisamente nella seduta del 21 settembre 1962, gli onorevoli Veronesi, Conci Elisabetta, Helfer, Piccoli, Berloff, Ballardini e Lucchi proposero il seguente emendamento aggiuntivo: « La Regione Trentino-Alto Adige conserva i diritti che le sono accordati dagli articoli 5, 9, 10, 61, 62 e 63 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, in materia idroelettrica e di utilizzazione delle acque pubbliche.

La Regione, a parità di condizioni, è preferita all'Enel nelle concessioni di grandi derivazioni, a norma del quinto comma dell'articolo 10 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 ».

Questo emendamento venne illustrato dall'onorevole Veronesi e su di esso si pronunciò il ministro Colombo, il quale fra l'altro dichiarò testualmente:

« Vi è infine l'articolo aggiuntivo Veronesi per la Regione Trentino-Alto Adige. Questa Regione nel suo Statuto ha una serie di norme che riguardano direttamente o indirettamente la produzione e la distribuzione della energia elettrica. Vi è una serie di norme che hanno carattere fiscale oppure di obbligo di erogare a carico di società elettriche per fini che riguardano la politica generale della Regione e lo sviluppo dei Comuni o di date zone. Credo non vi sia alcun dubbio che queste norme non ricevano alcun pregiudizio dal disegno di legge in esame ».

Più avanti l'onorevole Colombo dichiarava: « Altre norme dello Statuto sono quelle degli articoli 9 e 10, che disciplinano l'intervento della Regione in materia di concessione di acque pubbliche. Certamente vi sono lunghe procedure per la concessione delle acque e non vi è un diritto primario della Regione, come, per esempio, per la Sardegna ». Si faceva quindi una differenziazione tra Regione e Regione, si teneva conto della diversa rilevanza che potevano avere le norme dei rispettivi Statuti.

L'onorevole Colombo continuava così: « Mi pare non vi sia alcun dubbio; tutta questa regolamentazione, che rappresenta, direi, uno *ius* speciale, sancito dallo Statuto, resta assolutamente in piedi e non subisce alcun pregiudizio dalla legge che si approverà ». Ed aggiungeva infine: « . . . si tratta di una

legge normale, mentre lo Statuto è una legge costituzionale ».

A seguito delle dichiarazioni del Ministro, l'onorevole Veronesi ritirò il proprio emendamento, mentre i parlamentari valdostani nei due rami del Parlamento non presentarono alcun emendamento e si accontentarono dell'inserimento nella relazione di questo riconoscimento e di queste assicurazioni formali per la salvaguardia dei diritti della Valle d'Aosta.

Confidando nelle autorevoli assicurazioni date dai rappresentanti del Governo, anche in sede parlamentare, circa il rispetto dei diritti statutari della Regione autonoma valdostana in sede di pratica attuazione della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la Regione Valle d'Aosta richiese ripetutamente, ma inutilmente, che nei decreti di trasferimento di imprese elettriche all'Enel fosse tenuta presente la particolare situazione giuridico-amministrativa prevista dallo Statuto regionale in materia di acque pubbliche ad uso idroelettrico in Valle d'Aosta.

Ed è appunto in obbedienza a quanto ha raccomandato la Corte costituzionale nella citata sentenza che deve provvedere, da parte del legislatore, a contemperare le esigenze nazionali e quelle regionali mediante un provvedimento legislativo che regoli l'esercizio dei diritti statutari della Valle d'Aosta con il rispetto della riserva istituita dalla legge di nazionalizzazione a favore dell'Enel.

Tale scopo può essere raggiunto mediante l'approvazione del sottoriportato disegno di legge.

Con l'occasione, la emananda legge potrebbe opportunamente sanare, con apposite norme di carattere transitorio, annose situazioni pendenti in materia di utilizzazioni di acque pubbliche e che hanno dato luogo a lunghe liti fra lo Stato, la società SIP, l'Enel e la Regione Valle d'Aosta.

Per la sanatoria di tali particolari situazioni può, infatti, essere ulteriormente seguita l'impostazione in base alla quale venne già concordata e applicata, anche con decreti ministeriali, la seguente clausola della convenzione transattiva stipulata fra la società SIP e la Regione Valle d'Aosta in data 14 settembre 1961, a conclusione e definizione

di annose vertenze giudiziarie, convenzione recepita dal competente Ministero e che deve essere anche osservata dall'Enel in quanto subentrato nei rapporti giuridici della assorbita impresa idroelettrica SIP (vedi articolo 4 — n. 1 — della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e articolo 2 — primo comma — del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36):

« La SIP rinuncia a chiedere il rimborso dei canoni demaniali relativi alle utenze da regolarizzare, da essa versati allo Stato per il periodo che va dalla entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 546, alla data di decorrenza dei canoni di subconcessione, canoni demaniali che lo Stato ha ceduto alla Regione ai sensi dell'articolo 2, comma terzo, del menzionato decreto legislativo luogotenenziale e dell'articolo 12, comma quarto, dello Statuto regionale promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, nelle misure ivi previste: dai conteggi effettuati risulta che l'importo corrispondente ai canoni ceduti ascende a circa 300 milioni di lire.

Per quanto concerne i canoni di subconcessione, considerato che la Regione ha già introitato quegli importi dell'annuo canone demaniale cedute dallo Stato in conformità al disposto delle leggi sopra richiamate, la Amministrazione regionale provvederà a precisare opportunamente, tanto alla Tesoreria regionale quanto sui provvedimenti di subconcessione, gli importi che la SIP è effettivamente tenuta a versare ancora, a titolo di arretrato, precisazione necessaria per evitare duplicati di pagamento e conseguenti complicazioni per rimborsi dallo Stato alla SIP e dalla Regione allo Stato ».

* * *

Per i vari motivi sopra illustrati, si sottopone e si raccomanda all'approvazione del Parlamento il sottoriportato disegno di legge con il quale, lasciando inalterato il monopolio riservato all'Enel dalla legge di nazionalizzazione, si risolvono in forma corretta e conforme allo Statuto regionale i rapporti tra lo Stato, la Regione e l'Enel nell'importante materia di cui si tratta, come da raccomandazione fatta dalla Corte costituzionale.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Per l'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico nel territorio della Regione Valle d'Aosta si osserva il piano di utilizzazione redatto dal Comitato misto previsto dal terzo comma dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, debitamente aggiornato.

La Regione Valle d'Aosta subconcede le acque di cui al precedente comma all'Ente nazionale per l'energia elettrica e agli altri enti previsti dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, in conformità delle disposizioni della predetta legge e successive modificazioni e della legge regionale 8 novembre 1956, n. 4.

Anche per le grandi derivazioni idroelettriche assentite dallo Stato prima del 7 settembre 1945 per le quali è previsto il passaggio degli impianti in proprietà dell'Enel, alla scadenza delle concessioni, oppure nei casi di decadenza o di rinuncia, ai sensi del combinato disposto del quinto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, e dell'articolo 25 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, la Regione provvede a rilasciare subconcessioni nel caso in cui l'Enel intenda continuare l'esercizio delle derivazioni.

Art. 2.

Le utilizzazioni di acque pubbliche ad uso idroelettrico di cui all'articolo 1 mancanti, o divenute mancanti, di valido titolo giuridico saranno regolarizzate mediante subconcessioni da parte della Regione, con effetto dalla data del 7 settembre 1945 o dalla data di inizio dell'effettiva utilizzazione.

Art. 3.

Non sono ripetibili i canoni demania-
li, per derivazioni a scopo idroelettrico as-
sentite in Valle d'Aosta, comunque già ver-

sati allo Stato e ceduti per nove decimi alla Regione, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 12 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

Per le utenze da regolarizzare ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, le somme già versate dagli utenti a titolo di canoni demaniali saranno dedotte, sino a conguaglio, dall'ammontare dei canoni dovuti in base agli atti di subconcessione emanati dalla Regione.

Lo Stato provvede a versare alla Regione l'ulteriore decimo, alla stessa spettante, delle somme percepite per canoni demaniali e per acconti su canoni demaniali relative alle concessioni idroelettriche non utilizzate alla data del 7 settembre 1945.

Art. 4.

La spesa di 211 milioni derivante al bilancio dello Stato dall'applicazione del terzo comma del precedente articolo farà carico al fondo iscritto al capitolo 3210 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974.